

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 5/2017

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE I CRITERI E LE MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEGLI SCONTI OBBLIGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 132-TER, COMMI 2 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 E DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 - NELL'AMBITO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

LISTA DELLE PROVINCE A MAGGIORE TASSO DI SINISTROSITA' DI CUI ALL'ART. 132-TER, COMMI 3 E 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 E DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore

SNA SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE
la principale Associazione sindacale degli Agenti di assicurazione italiani, con circa
diecimila Iscritti, fondata nel 1919

Osservazioni generali	<p>Nella Relazione di presentazione si evidenzia come la norma preveda due tipologie di sconto obbligatorio, la prima riferita al caso in cui l'assicurato accetti una delle tre condizioni (ispezione preventiva del veicolo, a spese dell'assicuratore...). Ci si chiede come sia stata effettuata l'AIR (Analisi di Impatto Regolamentare) in relazione a questa "condizione": solo la perizia preventiva effettuata da Perito iscritto a Ruolo può garantire la necessaria terzietà nella valutazione e soprattutto che della perizia preventiva non siano incaricati gli Agenti ed i rispettivi collaboratori che, di norma, non godono di alcuna specifica preparazione tecnica nè riconoscimento economico connessi a questa operazione piuttosto complessa. Si ritiene quindi necessario che una specifica previsione normativa vincoli detta perizia tecnica alla figura professionale preposta (perito tecnico assicurativo), con totale costo a carico dell'Assicuratore.</p> <p>Si ritiene opportuno esprimere apprezzamento per la modalità con la quale l'Istituto ha esposto le varie opzioni prese in considerazione (punto 5. Analisi di impatto e relative scelte opzionali), i principali aspetti positivi e le principali criticità da gestire.</p>	
Osservazioni e proposte		
Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
4		comma1 - Affinché l'impresa possa verificare preliminarmente quanto previsto all'art.132-ter comma 1) lettera b) è indispensabile che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico definisca quali sono i meccanismi elettronici in grado di registrare l'attività del veicolo e trasmettere i relativi dati ai fini assicurativi, nonché quali caratteristiche devono avere per garantirne la portabilità.
6		<i>2 - il riferimento a "dati e statistiche di mercato" è generico.</i>
6		<i>c.4 "nel caso di ispezione preventiva", riterremmo opportuno aggiungere: "effettuata da Tecnico abilitato quale il Perito assicurativo"... (resto invariato)</i>
7		comma 1 - Le province di cui all'allegato 1 riguardano solo 9 regioni su 20, con prevalenza di quelle ubicate al sud d'Italia. Le imprese che hanno un portafoglio maggiormente distribuito nelle province che non rientrano nell'allegato 1 dovranno applicare minori sconti ai sensi dell'art.7 comma 1, con un minor fabbisogno tariffario da recuperare, potendo così praticare tariffe più competitive agli assicurati che non risiedono nelle province di cui all'allegato 1.

9		<i>2 - il riferimento a "dati e statistiche di mercato" è generico.</i>
9		<p>comma 3 - Applicando il criterio di calcolo dello sconto obbligatorio aggiuntivo previsto dal presente comma è possibile che una provincia compresa nell'allegato 1 vada a pagare meno del premio medio puro registrato nel complesso delle province non comprese nell'allegato 1.</p> <p>dopo le parole "...registrato nel complesso delle province non elencate" si propone di aggiungere "ma non può essere inferiore al premio medio puro riferito agli ultimi tre anni e registrato nel complesso delle province non elencate."</p>
10		<p>1. "con riguardo agli sconti obbligatori... l'Impresa raccoglie..." riterremmo opportuno aggiungere, dopo la parola "raccoglie": "direttamente, senza l'ausilio degli Intermediari iscritti al RUI e/o rispettivi collaboratori"; questo per evitare che l'obbligo previsto all'art. 10 punto 1. venga riversato sulle reti Agenziali, che rischierebbero altrimenti di ritrovarsi destinatarie finali di oneri che la norma intende espressamente imputare alle Imprese</p>